MODIFICAZIONI ALL'ART. 17 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 113, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DELLE PUBBLICHE FORNITURE

Art. 1

L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, e' sostituito dal seguente: "La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunita'. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse".

Versione in vigore dal 10 novembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture
Estremi	Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-all-art-17-della-legge-30-marzo-1981-n-113-concernente/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it